



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "T. Tasso" di Bisaccia**  
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I  
GRADO di BISACCIA e ANDRETTA

**Via Roma – 83044 BISACCIA (AV)**

**e-mail: [avic83200n@istruzione.it](mailto:avic83200n@istruzione.it) Cod. Fisc. 91003820643**

**Tel.0827/89204 fax 0827/1811360**

**PEC: AVIC83200N@PEC.ISTRUZIONE.IT-**

**Web site: [www.icbisaccia.it](http://www.icbisaccia.it)**



Prot. n. 11 /D2

Bisaccia, 03/01/2017

Al sito web

All'albo di istituto – albo on line

Agli atti

A tutti gli interessati

**Oggetto: Determina dirigenziale per la selezione del Medico Competente**  
**CIG: Z281CD2E29**

## **II DIRIGENTE SCOLASTICO**

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

VISTO il D. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81, recante: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro." s.m.i., che al Capo III impartisce disposizioni circa la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alle misure generali di tutela, alla formazione dei lavoratori ed all'istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione

SPECIFICATO che l'art. "a" del 1° comma dell'art.18 e l'art. 41 del D.Lgs. 81/2008i quali stabiliscono, tra gli obblighi, del datore di lavoro, quello di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto stesso

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione di un medico competente specialista in medicina del Lavoro per il servizio di sorveglianza sanitaria;

VISTO il D.I 44/2001

VISTO il DPR 207/ 2010

VISTA la delibera del C. di I. n 4. del 1/12/2016

ACCERTATO che all'interno della scrivente Istituzione scolastica non sono disponibili professionalità che garantiscano le competenze necessarie all'attribuzione dell'incarico in oggetto;

LETTO il regolamento di applicazione del D.I. n. 832 del 29.09.2008 il quale prevede, in assenza del personale della scuola disponibile a svolgere tale compito e fornito dei prescritti requisiti tecnico professionali, che l'incarico possa essere affidato ad un professionista esterno;

RILEVATA la necessità di acquisire la figura del medico competente per lo svolgimento delle seguenti attività:

In particolare, con riferimento a quanto previsto dall'art. 18 comma 1 lettera g), dovrà provvedere all'integrale osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D.Lgs. N. 81/2008, e quindi dovrà:

- **Collaborare** con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.

- **Programmare** ed effettuare la sorveglianza sanitaria in accordo con il Datore di Lavoro ed il R.S.P.P., dei lavoratori da sottoporre a protocollo sanitario, dei calendari per l'effettuazione delle visite e della tenuta aggiornata di uno scadenziario con le date per l'effettuazione delle visite mediche periodiche, di norma una volta l'anno, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica nei casi previsti dall'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 alle seguenti categorie di lavoratori: N. 17 ATA (12 collaboratori scolastici – 4 Assistenti Amministrativi- 1 DSGA). La sorveglianza sanitaria si intende comprensiva di:

- archiviazione ed elaborazione dei dati e stesura della relazione sanitaria annuale;
- Istituzione e aggiornamento di cartella sanitaria e di rischio per ogni dipendente;
- esecuzione delle visite mediche ed accertamenti sanitari per il giudizio di idoneità alle mansioni ovvero effettuazione delle visite mediche richieste dal lavoratore qualora siano ritenute dal medico competente correlate ai rischi lavorativi;
- assunzione di responsabilità connesse all'incarico, tenuta e gestione della documentazione, delle scadenze, della corrispondenza e di tutta la parte amministrativa riguardante l'attività di medico competente;

- **Informare** per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore in merito ai giudizi di idoneità espressi.

- **Istituire** anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio di cui alla lettera f), aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria che verrà custodita nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

- **Consegnare**, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003, e con salvaguardia del segreto professionale.

- **Consegnare** al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e fornire le informazioni riguardo la necessità di conservazione.

- **Inviare** all' INAIL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (conservazione e tutela in materia di protezione dei dati personali).

- **Fornire** informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti.

- **Fornire** altresì, a richiesta, informazioni analoghe al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

- **Informare** ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria.

- **Comunicare** per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione dai rischi, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato

di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori.

- **Visitare** gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa da stabilire in base alla valutazione dei rischi ed ai miglioramenti tecnici individuati con il responsabile SPP per il loro abbattimento; l'indicazione di una periodicità diversa da quella annuale dovrà essere comunicata al datore di lavoro al fine di provvedere alla annotazione nel documento di valutazione dei rischi.

- **Partecipare** alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati verranno forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

-**Partecipare** alla riunione periodica sia annuali che periodiche (qualora venissero riscontrate specifiche necessità) del S.P.P. ed alla redazione del Documento di valutazione dei Rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 ed assistere durante le verifiche sulla sicurezza da parte degli organi di controllo;

-**Trasmettere** inoltre, ai servizi competenti per territorio, entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento ed esclusivamente per via telematica, le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, secondo le indicazioni dell'allegato 3B del D.Lgs. n. 81/2008, elaborate evidenziando le differenze di genere.

In presenza di difficoltà oggettive e per motivate ragioni, il medico competente potrà avvalersi della collaborazione di medici specialisti, in possesso degli stessi titoli e requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n.81/2008, da lui diretti e coordinati.

Sarà, inoltre, sua cura coordinarsi con questa istituzione scolastica per armonizzare i tempi e i modidell'intervento sanitario, al fine di adeguarlo strettamente alle nostre esigenze.

-**Svolgere** l'attività formativa specifica degli addetti al servizio di primo soccorso.

-**Adempiere** ad ogni altro obbligo previsto dall'art. 25 e dall'art.28 del D. L.Vo 81/2008.

## DETERMINA

- **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **di avviare**, per le motivazioni in premessa ai sensi del D.l 50/2016, la procedura comparativa per titoli mediante pubblicazione sul sito web per l'incarico medico competente di questa Istituzione Scolastica;
- **di individuare** altresì, quale criterio per la scelta dell'aggiudicatario l'offerta economicamente più vantaggiosa;
- **di impegnare** la spesa massima totale di euro 2300,00 onnicomprensiva di tutti gli oneri di legge;
- **di riservare** all'amministrazione la facoltà di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta congrua;
- **di pubblicare** copia della presente determinazione dirigenziale sul sito dell'Istituzione scolastica (art. 72, D.Lgs n° 50/2016).



Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Sandra Salerni